DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 1987

relativa ad un prestito FIM a favore di un'impresa del settore di produzione della birra

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(87/303/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver intimato agli interessati, conformemente all'articolo citato, di presentare le loro osservazioni e viste le medesime,

considerando quanto segue :

I

Il 30 aprile 1985 il governo francese ha informato la Commissione di un aiuto concesso nel 1984 a favore di un'impresa che produce birra.

L'aiuto era stato concesso sotto forma di un prestito del Fondo industriale di ammodernamento in appresso denominata FIM di 40 milioni di FF per un investimento di 181 milioni di FF che l'impresa beneficiaria aveva realizzato nel 1984/1985 soprattutto al fine di ammodernare la sua sala di mescolamento e di installare alcune vasche « out door ».

Con decisione 85/378/CEE [1] la Commissione aveva precisato alle autorità francesi che la concessione di prestiti FIM era equiparata ad un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e l'aveva pertanto subordinata all'obbligo di notificare allo stadio di progetto tutti i casi significativi di concessione. Inoltre dovevano essere comunicati anche i casi significativi di concessione da parte del governo francese che avevano avuto luogo prima dell'adozione della decisione 85/378/CEE. La Commissione aveva altresì precisato che questi ultimi casi di concessione costituivano aiuti illegali che potevano essere oggetto di recupero.

I prestiti erano stati concessi ad un tasso del 9,25 % per una durata massima di dieci anni con ammortamento differito fino a due anni. Essi erano destinati a sovvenzionare investimenti che presentassero un carattere innovativo, soprattutto quelli che prevedevano l'installazione di macchinari ed attrezzature di alta tecnologia, lo sviluppo dell'automazione dell'ufficio e delle biotecnologie.

[1] GU L 216 del 13. 8. 1985, pag. 12.

II

Previo esame dell'aiuto effettuato sulla base dell'analisi del mercato dei prodotti interessati e tenuto conto delle informazioni fornite dalla autorità francesi, il 18 dicembre 1985 la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE nei confronti dell'aiuto rappresentato da un prestito di 40 milioni di FF del FIM a favore del citato produttore di birra a causa dell'effetto dell'aiuto medesimo sugli scambi tra Stati membri e sulla concorrenza tra l'impresa beneficiaria e i suoi concorrenti della Comunità.

Nel quadro della procedura citata la Commissione ha invitato il governo francese nonché gli altri Stati membri e gli interessati diversi dagli Stati membri a presentarle le loro osservazioni.

Il 22 maggio 1986 il governo francese ha risposto alla lettera trasmessagli dalla Commissione il 29 gennaio 1986 per informarlo dell'avvio della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato.

Il FIM ha approvato soltanto gli investimenti avviati dall'impresa e aventi carattere veramente innovativo. Essi sono destinati ad introdurre tecniche innovative nel processo di produzione dell'impresa. Trattasi in particolare :

— del reparto mescolamento che si avvale, oltre che di una sala già esistente, di una sala che lavora in base ad una tecnica di punta e ad un sistema di automazione totale : entrambe le sale possono funzionare sincronizzate completamente o in maniera indipendente sotto il controllo di un'unica persona. Un condensatore di vapori consente di recuperare il 54 % dell'energia spesa per la bollitura,

— del condizionamento a ritmo rapidissimo che comprende in particolare un nuovo depalettizzatore operante il prelievo delle bottiglie sotto vuoto che prevede una regolazione coordinata dei vari nastri trasportatori di bottiglie in funzione del numero di bottiglie in uscita dalle macchine della catena e da ciascuno dei nastri trasportatori, realizzando un flusso massimo dell'insieme.

Le innovazioni dovute al programa di investimenti dell'impresa sono innovazioni di processo. A tale titolo il prestito di partecipazione tecnologico che contribuisce al loro finanziamento risulta del tutto conforme all'oggetto del FIM nella forma in cui è stato presentato alla Commissione.

Nel caso presente vi si aggiunge un obiettivo di risparmio di energia. Complessivamente l'assegnazione del prestito FIM all'impresa in questione non è tale da minacciare la concorrenza tra Stati membri, ma al contrario può contribuire allo sviluppo di attività in un senso conforme all'interesse europeo.

III

Il prestito FIM previsto dal governo francese comporta elementi di aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato in quanto consente all'impresa beneficiaria di scaricare, grazie a risorse dello Stato, una parte dei costi d'investimento che in linea normale dovrebbero essere a suo carico.

Il consumo annuo di birra per abitante nel corso del periodo 1975-1985, è in ristagno o in diminuzione nei paesi della Comunità esclusa l'Italia. Ad esempio in Germania e nel Regno Unito, paesi la cui produzione di birra rappresenta circa il 65 % della produzione della Comunità, il consumo che era rispettivamente di 147,8 e 117,6 litri per abitante nel 1975 è passato a 145,8 e 108,9 litri nel 1985. Le vendite di birra nella Comunità (esclusa la Grecia) nel corso del medesimo periodo, dopo un lieve aumento nel 1980 (232 milioni di hl) sono ricadute nel 1985 al livello del 1975, cioè a 228 milioni di hl. Il commercio estero tra Stati membri (esclusa la Grecia) espresso in termini quantitativi rappresenta circa il 4 % di tali vendite e, a parte le variazioni stagionali, ha registrato modifiche relativamente modeste sull'arco di tempo 1975-1985.

In Francia le vendite di birra nel corso degli anni dal 1975 al 1985 sono rimaste su un livello pressoché costante, 21-23 milioni di hl ; tuttavia nel 1985 si è notata una contrazione a 19,3 milioni di hl. Tali vendite rappresentano il 9 % circa del totale delle vendite dei paesi della Comunità (esclusa la Grecia). Il consumo annuo per abitante che è nettamente inferiore alla media comunitaria (84 litri) è passato a 38,2 litri nel 1985 rispetto ai 44,9 litri del 1975. La Francia importa tradizionalmente dagli altri Stati membri poco più del 10 % del suo fabbisogno. In termini quantitativi tali importazioni hanno segnato variazioni minime nel corso degli ultimi 10 anni ed ammontano a 2-2,5 milioni di hl. Le esportazioni francesi verso gli altri Stati membri sullo stesso arco di tempo registrano una contrazione e rappresentano circa l'1,5 % della produzione francese.

L'impresa beneficiaria del prestito FIM in questione è controllata nella misura del 100 % da un gruppo francese la cui produzione di birra supera il 50 % della produzione totale francese e che partecipa al commercio infracomunitario di birra. L'impresa in questione detiene il 20 % circa del mercato francese ed ha registrato una contrazione del suo fatturato nel 1984 e nel 1985 rispetto al 1983.

Tale andamento sembra dovuto soprattutto al fatto che il consumo di birra da tavola sta costantemente riducendosi in Francia e che tale tipo di birra rappresenta una quota rilevante delle sue vendite.

IV

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, della situazione del mercato in questione e della posizione dell'impresa sul mercato medesimo, gli aiuti previsti dal governo francese possono pregiudicare gli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato favorendo l'impresa interessata e la produzione francese di birra.

Quando l'aiuto finanziario dello Stato rafforza la posizione di talune imprese rispetto ad altre che sono loro concorrenti nella Comunità, esso va considerato tale da pregiudicare dette altre imprese.

L'articolo 92, paragrafo 1 del trattato stabilisce il principio della incompatibilità con il mercato comune degli aiuti che presentano le caratteristiche ivi enunciate. Per quanto riguarda le deroghe al principio, quelle elencate al paragrafo 2 del medesimo articolo non sono applicabili nella fattispecie, tenuto conto della natura e degli obiettivi degli aiuti previsti.

Ai termini dell'articolo 92, paragrafo 3 del trattato gli aiuti che possono essere considerati compatibili col mercato comune devono essere valutati nel contesto comunitario e non in quello di un unico Stato membro. Per salvaguardare il corretto funzionamento del mercato comune e tener conto dei principi enunciati nell'articolo 3, lettera f) del trattato, le deroghe al principio dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato elencate nel paragrafo 3 del medesimo articolo devono essere interpretate restrittivamente in sede di esame di qualsiasi regime di aiuti o di qualsiasi misura individuale di aiuto.

In particolare le deroghe non sono applicabili se la Commissione non constata che il libero gioco delle forze del mercato, in mancanza degli aiuti, non basta da solo a stimolare i loro eventuali beneficiari ad agire per raggiungere uno degli obiettivi perseguiti.

Applicare le deroghe a casi che non contribuiscono a un obiettivo di questo tipo, o quando l'aiuto non è necessario a tale scopo, significherebbe conferire vantaggi indebiti alle industrie o alle imprese di alcuni Stati membri la cui posizione finanziaria verrebbe artificiosamente rafforzata e pregiudicare le condizioni degli scambi tra Stati membri, nonché falsare la concorrenza senza alcuna giustificazione basata sull'interesse comune di cui parla l'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

Tenuto conto di quanto precede, gli aiuti previsti non rientrano in una delle categorie di deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato. In effetti considerate le disposizioni di cui alle lettere a) e c) del paragrafo del succitato articolo relative agli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di alcune regioni, va segnalato che le regioni nelle quali saranno effettuati gli investimenti non presentano un tenore di vita anormalmente basso né una grave forma di sottoccupazione ai sensi della deroga di cui alla lettera a).

Per quanto riguarda la deroga di cui alla lettera c), gli aiuti previsti dal governo francese non sono tali da agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche, ai sensi della disposizione citata.

In effetti i prestiti FIM non sono concessi in linea generale ad imprese che hanno le loro attività in regioni predeterminate.

Essi non sono dunque destinati ad agevolare lo sviluppo di alcune regioni. Nel caso specifico il governo francese non ha d'altronde invocato motivi di questo tipo per giustificare l'assegnazione del prestito di 40 milioni di FF all'impresa in causa.

Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato, gli aiuti in questione non sono manifestamente destinati a promuovere la realizzazione di un progetto di comune interesse europeo, né a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia francese.

Infine, per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato a favore degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, va tenuto conto del fatto che il prestito FIM in questione è destinato soprattutto ad ammodernare e ad ampliare gli impianti produttivi.

Nella risposta alla già citata lettera della Commissione del 29 gennaio 1986, il governo francese ha segnalato che di fatto l'impresa beneficiaria del prestito FIM negli anni 1984 e 1985 aveva realizzato investimenti per un totale di 690 milioni di FF. Su detto totale il FIM avrebbe selezionato soltanto gli investimenti aventi carattere innovativo, cioè 181 milioni di FF. Esso precisa altresì che l'impresa ha in particolare introdotto un sistema di automatizzazione totale delle due sale di mescolamento grazie al quale queste ultime possono funzionare sotto il controllo di un'unica persona e ha ricordato che il condizionamento a ritmo rapidissimo delle catene di imbottigliamento consente di ottenere un flusso massimo di prodotto.

Se la Commissione dovesse riconoscere un carattere innovativo a tali investimenti, sarebbe tenuta in tal caso a constatare in primo luogo che essi rappresentano soltanto una modesta frazione degli investimenti complessivi di 181 milioni di FF. Di fatto la sola voce « installazione di vasche "out door", alle quali il governo francese non ha attribuito carattere innovativo, interviene già per oltre 100 milioni di FF mentre l'investimento « sala di mescolamento » rappresenta soltanto 34 milioni di FF.

D'altra parte in stabilimenti di imprese concorrenti dell'impresa interessata in altri Stati membri sono già stati installati processi automatizzati di mescolamento che non hanno tuttavia beneficiato del contributo di aiuti nazionali. Altrettanto è avvenuto per le catene di imbottigliamento.

Nel quadro di un piano di ammodernamento dei suoi stabilimenti l'impresa in questione ha chiuso tre unità la cui capacità era superiore a un milione di ettolitri. Parallelamente la capacità dello stabilimento principale sarà aumentata di un milione di ettolitri. È evidente che per l'installazione di queste nuove capacità l'impresa non ricorrerà a tecniche superate, ma cercherà di acquisire macchine ed apparecchiature basate sulle più recenti tecniche disponibili. Queste tecniche non presentano assolutamente il carattere innovativo che giustificherebbe la concessione degli aiuti in questione.

D'altro canto, per quanto riguarda le economie di energia realizzate tramite gli investimenti sopra descritti da parte dell'impresa francese di produzione della birra va anzitutto osservato che l'impiego delle tecniche e dei materiali più efficienti ha già come conseguenza automatica un minor consumo di energia. Va inoltre aggiunto che i concorrenti di questa impresa, nella misura in cui si dispone di informazioni sulle loro attività, conducono regolarmente ricerche sul risparmio di energia e ne applicano i risultati quando se ne presenta l'occasione senza il sostegno degli aiuti di Stato.

Qualora fosse ammessa la concessione a favore del sopraccitato produttore francese di birra del prestito FIM di 40 milioni di FF, in pratica si infliggerebbe ai suoi concorrenti uno svantaggio che potrebbe concretarsi in una contrazione non giustificata delle loro vendite.

Di conseguenza, l'aiuto a favore dell'ammodernamento e dell'ampliamento delle unità di produzione interessate non risponde alle esigenze dello sviluppo del settore prese in considerazione senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune ai sensi del paragrafo 3, lettera c) dell'articolo 92 del trattato.

Nel contesto della decisione 85/378/CEE la Commissione aveva richiamato all'attenzione delle autorità francesi il fatto che gli aiuti concessi sotto forma di prestiti FIM prima della decisione dovevano essere considerati illegali e avrebbero potuto costituire oggetto di un recupero nei casi individuali significativi. Il presito FIM di 40 milioni di FF concesso ad un'impresa del settore di produzione della birra va ritenuto un caso significativo in applicazione dei massimali definiti nell'articolo 2 della decisione 85/378/CEE. L'intenzione del governo francese di concederlo all'impresa citata doveva dunque essere notificata in

tempo alla Commissione, in conformità dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Informando la Commissione soltanto il 30 aprile 1985 dell'avvenuta concessione del prestito FIM in questione, le autorità francesi non hanno ottemperato all'obbligo di notifica allo stadio di progetto di tale caso significativo, violando in tal modo le regole di procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Inoltre l'aiuto è incompatibile col mercato comune per le ragioni sopra esposte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A causa degli elementi di aiuto che comporta ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE, per effetto dell'agevolazione in conto interessi di 4,75 punti, il prestito FIM di 40 milioni di FF a favore di un'impresa di produzione di birra, comunicato alla Commissione con lettera del 30 aprile 1985, è stato concesso in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE ed è incompatibile col mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del medesimo trattato.

Articolo 2

L'aiuto in questione deve essere oggetto di recupero e il governo francese è tenuto ad informare la Commissione, entro due mesi a datare dalla notifica della presente decisione, delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1987.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione